



GENERALI

Contraente: **CROCE BIANCA SRL**

Polizza n°: **342928**



GENERALI

AGENZIA PRINCIPALE DI LATINA

Via Don Minzoni n. 8

Tel. 0773.620756 r.a. - Fax 0773.620759

04100 LATINA

E-mail: latina@agenzie.generali.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

**LINEA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
E TUTELA GIUDIZIARIA**



RAWO: R.C. DIVERSI

COD. AGENZIA: 718/00
N. POLIZZA: 342928415

SCAD. DATA: 23/09/2020

RATA SUCC. VALUTA: 053 €

TOTALE LORDO (*)

DIRCUI IMPOSTA

N APP 000 IN EURO

COD. CUENTE: 9876481

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO (*) A SALDO DELLA RATA E STATO EFFETTUATO IN DATA 24 SET. 2020

L'AGENTE CHIAMATO Generali Italia S.p.A. (Agenzia di Roma - SALVO BUONFINI) S.p.A.

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO
CROCE BIANCA SRL
 V. ALBALONGA 16
 00183 ROMA RM

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Modigliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14 - CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - www.generali.it - Fax: 04142909 - email: info.it@generali.com
 C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920264 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generali.it
 Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE

APPENDICE N. 00009

VALORE ESPRESSI IN EURO

POLIZZA 342928415		LATINA		codice 718 00	
CONTRAENTE CROCE BIANCA SRL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N. _____			
V. ISOLE DEL CAPO VERDE 248 via, piazza, n. civico ROMA località		COASSICURAZIONI (come da allegato)			
00121 c.a.p.					
SEMESTRALE Rateazioni	DECORRENZA dalla ore 24 del	29 GG	06 MM	2018 AA	EMISSIONE 1° QUIETANZA 23 GG
					09 MM
					2018 AA
					SCADENZA CONTRATTO 23 GG
					09 MM
					2018 AA

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO							
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO		TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
Importo premio prima rata (almeno al _____ 23/09/2018)							

ELEVAZIONI MASSIMALI:

CON LA PRESENTE APPENDENDICE SI PROCEDE AD AUMENTARE I MASSIMALI DI POLIZZA RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI, COME DI SEGUITO INDICATO:

- RCT SINISTRO PER ANNO EURO 5.000.000,00
- RCT SINISTRO PER PERSONA EURO 3.000.000,00

CONTEGGIO PREMIO:

TASSO 1,995 PRO MILLE SU FATTURATO EURO 0.000.000,00

FERMO IL RESTO.


La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

LATINA, il 03.07.2018

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro € 225,00 è stato effettuato in tre mani addì 3/7/2018



Mod. X002 Pagina 1 di 1

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 011

DENOMINAZIONE LATINA

COD. 718 00

POLIZZA N. 342928415

MODELLO R50

CONTRAENTE CROCE BIANCA SRL

DATA EMISSIONE 09/09/2020

ELEVAZIONE MASSIMALI


" CON LA PRESENTE APPENDICE SI PRENDE ATTO CHE A FAR DATA DEL 01/09/2020 SI PROCEDE AD AUMENTARE I MASSIMALI DI POLIZZA RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) COME DI SEGUITO INDICATO :

RCO - PER OGNI SINISTRO EURO 2.500.000,00

RCO - PER OGNI PRESTATORE DI LAVORO EURO 2.500.000,00

FERMO IL RESTO "

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato
CROCE BIANCA S.R.L.
L'AMMINISTRATORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Assicurato:** il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- Società:** Generali Italia S.p.A.;
- Franchigia:** la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Danni corporali:** morte o lesioni personali;
- Danni materiali:** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

GARANZIE ASSICURATE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.l.gs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie

professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2

Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3

Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;

- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 4

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 5

Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6

**Pagamento
del premio -
Operatività**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

dell'assicurazione

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 7

**Rinnovo
del contratto**

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

Art. 8

**Recesso
dal contratto
in caso
di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 9

**Anticipata
risoluzione
del contratto**

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verificassero variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto

Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 10

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficienza del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 11

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 12

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri occaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

SINISTRI

Art. 13

Denuncia
dei sinistri -
Obblighi
dell'Assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 14

Gestione
delle vertenze
di danno -
Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 15**

Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione per l'Italia della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 16

Foro competente Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 17

Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18

Rinvio alle norme di legge Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.



GENERALI

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041/5492111 - Fax 041 942909 - www.generali.it - e-mail: info@generali.it



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda univoco Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.





GENERALI

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 342928415 Agenzia: LATINA Cod.: 718

Contraente: CROCE BIANCA SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 24/09/2014

Il Contraente


CROCEBIANCA s.r.l.
AMMINISTRATORE





Esemplare per il Contraente

Mod. N.005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 002

(001, 718 00

AGENZIA DI LATINA

POLIZZA N. 342928415

MONTELLO R60

CONTRATTO GROCE BIANCA SRL

DATA EMISSIONE 23/12/2014

ATTO DI DICHIARAZIONE:

Con la presente appendice, con riferimento alla polizza n. 342928415, si precisa e si prende atto che: "L'assicurazione di ogni Responsabilità di tipo medico-infermieristico è riferita al solo personale ausiliario e non gli dipendenti o collaboratori che siano essi medici o infermieri."

PERMO IL RESTO.

Generali Italia S.p.A.

Contratto/Assicurato
GROCE BIANCA S.R.L.
L. STRAPPEO

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

esercitante ATTIVITA' DI TRASPORTO MALATI CON BARELLA E PRIMO SOCCORSO FERITI/MALATI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) CROCE BIANCA srl

ATTIVITA' ASSICURATA:

Premesso che la Contraente svolge attività di trasporto malati/feriti con barella e il soccorso degli stessi, l'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, o, comunque, entro tre mesi dalla cessazione dello stesso, purchè relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto per l'attività svolte dalla:
CROCE BIANCA SRL

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso delle persone con rapporto di collaborazione e/o dipendenti che prestino attività finalizzata alle operazioni di:

- soccorso pubblico a persone sia di emergenza che non, comprese tutte le attività complementari;
- trasporto disabili, assistenza degli anziani, dei malati non psichicamente menomati, portatori di handicap fisici, detenuti, minori ed immigrati;
- attività di previsione, prevenzione, soccorso, esercitazioni, formazione tecnico-pratica nell'ambito della Protezione Civile;

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile degli autisti dipendenti della ditta Contraente/Assicurata per le attività di supporto agli specialisti/infermieri/medici nella gestione delle attrezzature/barelle, utilizzate per effettuare l'attività oggetto della polizza.

Rimane esclusa ogni Responsabilità di tipo medico-infermieristico.

La garanzia comprende:

- a) la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale, in sede o presso terzi.

Ferme le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non derogate dal presente contratto, dalla garanzia si intendono esclusi:

mod. R60

- a) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per le persone con rapporto di collaborazione e/o dipendenti per le attività di pronto soccorso effettuate da persone diverse da specialisti/infermieri/medici esperti in Medicina d'Urgenza abilitati ad operare nel "118";
- b) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per le persone con rapporto di collaborazione e/o dipendenti derivante dal trasporto del sangue e degli organi;
- c) la Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione di aree di interesse naturalistico e di beni aventi interesse artistico e culturale;
- d) i danni ai donatori;
- e) la Responsabilità civile personale di persone non dipendenti, sanitario e non.

Premesso che:

- per sinistro in serie R.C.T. si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Assicurato derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa anche se coinvolgono più persone in anni e periodi diversi;
- in caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza. Resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento di:
- Euro 2.000.000,00 per sinistro e sinistro in serie R.C.T.;
- Euro 3.000.000,00 aggregato RCT/O per anno assicurativo.

- DANNI A COSE DI TERZI

A parziale deroga dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fermo quanto previsto per le attività che rientrano nella protezione civile, l'assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali alle cose trovantisi presso terzi, compresi i danni da incendio ed i danni ai beni aventi valore artistico e/o culturale, con l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Relativamente ai beni aventi valore artistico e/o culturale l'assicurazione comprende esclusivamente i costi per il ripristino dell'opera danneggiata esclusi comunque i risarcimenti dovuti per perdita di valore. Tale estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di euro 50.000,00 e con applicazione di una franchigia di euro 150,00 .

- ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, compresi in garanzia le operazioni di montaggio / smontaggio stands. I partecipanti vengono considerati terzi. L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc...).

Non sono compresi in garanzia i danni ad attrezzature in genere e strumenti musicali, i danni ai locali e arredi ove si svolgono le manifestazioni, i danni derivanti dalla partecipazione ed uso di cavalli, i danni derivanti da manifestazioni pirotecniche e dall'uso di veicoli a motore in genere.

Per quanto riguarda i danni corporali subiti da artisti e orchestrali, l'efficacia della copertura è limitata ai soli casi di morte, lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..

Dalla presente garanzia sono escluse le manifestazioni sportive e gli eventi musicali con partecipazione di pubblico superiore a 1.500 persone.

2) SCOPERTO PERCENTUALE, CON MINIMO

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10,00 % dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo pari al 10,00 % di ciascun danno, con il minimo di Euro 500,00 e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie e/o scoperti di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie e/o scoperti di importo superiore ivi eventualmente previste.

3) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 6 pagine.

Generali Italia S.p.A.



L'Assicurato Contraente
CROCE BIANCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

L'Assicurato Contraente
CROCE BIANCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari; facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio; sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente

CROCE BIANCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 10.696,50, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 1600 in LATINA il 26/8/19.

Agente ed esattore



GENERALI

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

MODULO N. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Al sensi delle disposizioni del d. lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento dell'IVASS n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché dove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità intestati o girati a Generali Italia S.p.A.;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario e postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario Generali Italia S.p.A.;
3. denaro contante nel limite dell'importo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle polizze dei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
4. denaro contante nel limite dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna rata di premio con riferimento ai contratti dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato);

Per le polizze di tutti i rami vita e di tutti i rami danni è comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati a Generali Italia S.p.A.



Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

MODULO N. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Al sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) MOLON GIANNI, responsabile dell'attività di Intermediazione della MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C.;
- b) Iscritto nella sezione A del RUI, in data 26/03/2007 con matricola n. A000137993;
- c) MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C. è iscritta al RUI nella sezione A in data 15/01/2008 con il numero di matricola A000239532, ha sede legale in LATINA, VIA DON GIOVANNI MINZONI 8, CAP 04100, ed opera presso l'Agenzia di Generali Italia LATINA, VIA DON GIOVANNI MINZONI 8, CAP 04100;
- d) Recapiti telefonici: LATINA telefono 0773-620756, Indirizzo di posta elettronica LATINA@AGENZIE.GENERALI.IT;
- e) MOLON GIANNI, responsabile dell'attività di Intermediazione della MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C., propone i prodotti di Generali Italia S.p.A.;
- f) L'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da MOLON GIANNI e da MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C. è l'IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell'IVASS (www.lsvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) MOLON GIANNI e la MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C. non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A.;
- b) Generali Italia S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C.;
- c) Con riguardo al contratto proposto:
 - MOLON GIANNI, responsabile dell'attività di Intermediazione della MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C., è tenuto ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.;
 - MOLON GIANNI, responsabile dell'attività di Intermediazione della MOLON GIANNI,GIUMBINI SIMONE E MANCINI MAURIZIO S. N. C., in relazione e nei limiti del Decreto Legge 223/2006, 7/2007 e successive leggi di conversione, non è vincolato ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati al contraente da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a Generali Italia S.p.A. - Customer Service, via Marocchese, 14 31021 Mogliano Veneto - TV, o al fax verde 800 961987 per i prodotti danni, o al fax verde 800 674666 per i prodotti vita, o all'indirizzo e-mail assistenza_clienti@generali.it;
- c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



GENERALI

Esemplare per il Contraente
Codice

ALLEGATO A POLIZZA N°	342928415	AGENZIA	LATINA	718 00
CONTRAENTE	CROCE BIANCA SRL			

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/02

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

GENERALI Italia S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Dott. Philippe Donnet

Contraente/Assicurato

CROCE/BIANCA s.r.l.
 AMMINISTRATORE





GENERALI

APPENDICE GIPRY/100/01-AG

A POLIZZA N. 342928415

Esemplare per il Contraente

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽²⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo o riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽³⁾. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (retifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235 - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

CROCE BIANCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Luogo e Data

Nome e cognome (leggibile)

Firma

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti o delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile o certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratori, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nel cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Generali Italia S.p.A.;
- sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 MOGLIANO VENETO (TV) - ITALIA;
- recupito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799 euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto – sempreché stipulato per almeno un anno – è rinnovato per una durata pari a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente ma con il limite di due anni per ogni tacito rinnovo

Si rinvia all'art. 7 (Rinnovo del contratto) delle condizioni generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile:

- ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi;
- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per infortuni sofferti dai propri dipendenti e assimilati nonché ai sensi di legge per ulteriori danni sofferti dagli stessi per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%;

nell'esercizio dell'attività dichiarata.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli da 1 a 5 (Garanzie assicurate) delle condizioni generali di assicurazione.

La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall'art. 6 (Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione) delle condizioni generali di assicurazione, conformemente a quanto disposto dalla legge. Si rinvia anche all'art. 12 (Regolazione del premio), se operante, che prevede una possibile sospensione in caso di inadempimento del Contraente nella comunicazione dei dati necessari per la regolazione.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali e particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli articoli da 2 a 5 delle condizioni generali di assicurazione.

Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:

ammontare del danno =	euro 110.000,00
massimale/limite di indennizzo =	euro 100.000,00
danno indennizzabile/risarcibile =	euro 100.000,00

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Si ricorda che le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 15 (Forma delle comunicazioni) delle condizioni generali di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Si rinvia all'articolo 10 (Variazione di rischio) delle condizioni generali di assicurazione per aspetti di dettaglio.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il cambiamento dell'attività dichiarata.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- In denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

- a mezzo POS, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intrasferibilità, purché l'intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio concordando con il Contraente limitazioni di garanzia.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e, per la Società, in altri casi previsti dal contratto. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'art. 1899 del codice civile nonché agli articoli art. 3 (Recesso dal contratto in caso di sinistro), 9 (Anticipata risoluzione del contratto), 10 (Variazione di rischio) e 11 (Altre assicurazioni) delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza di disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 13 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato) e 14 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali) delle condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/financeservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato e Controverste

In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:


GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 - e-mail: GBS_AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione.it@generali.com.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Phillippe Donnet



Generali Italia S.p.A. - C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo del gruppo assicurativi.